

Spett.le

Sindacato Cobas

Sede di Brindisi

Viale Commenda 74

72100 Brindisi (BR)

PEC: cobasbrindisi@legalmail.it

Spett.le

Redazione di

Newspam.it

In persona del Direttore responsabile, Pamela Spinelli

direttore@newspam.it

Oggetto: Diffida e costituzione in mora per la diffusione di notizie false e gravemente lesive della reputazione e dell'immagine commerciale. Richiesta di rettifica e risarcimento danni.

La presente, in nome e per conto della società Rangers s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. che ci ha conferito espresso mandato, nonché per conto delle altre società del "Gruppo Battistolli", con riferimento al comunicato stampa emesso dal Sindacato Cobas di Brindisi e all'articolo pubblicato in data 12 gennaio 2026 sul sito di informazione online "Newspam.it" dal titolo "*Morte Zantonini, Cobas organizza sit in per denunciare problemi di sicurezza nel settore vigilanza*", per significare e contestare quanto segue.

Premesso che:

- In data 12.1.2026, la testata giornalistica online Newspam.it ha pubblicato un articolo che riprende integralmente un comunicato stampa del Sindacato Cobas di Brindisi. In tali pubblicazioni, si annuncia un'iniziativa di protesta (sit-in) per denunciare presunti e generici problemi di sicurezza nel settore della vigilanza, prendendo spunto dalla tragica morte di tal sig. Pietro Zantonini. Nello specifico, i testi in questione affermano: "*La morte di Pietro è il risultato dei tanti ricatti di cui il mondo del lavoro è ormai pieno, portati avanti in modo criminale dai datori di lavoro. [...] Un esempio lo abbiamo a Brindisi con la lotta intrapresa dagli iscritti Cobas dell'istituto di vigilanza "Rangers Battistolli".*"
- Tale accostamento crea un collegamento diretto, suggestivo e del tutto ingannevole tra il decesso del sig. Zantonini e la presunta condotta della nostra assistita, Rangers s.r.l., presentata come "esempio" emblematico delle problematiche che avrebbero condotto alla morte del lavoratore.
- Tuttavia, la premessa su cui si fonda tale associazione è radicalmente falsa. Il sig. Pietro Zantonini non è, né mai è stato un dipendente della Rangers s.r.l., né ha mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro o di altra natura con altre aziende del Gruppo Battistolli.
- L'associazione del nome della nostra Assistita a tale luttuosa vicenda appare, pertanto, come una deliberata e inaccettabile strumentalizzazione finalizzata a dare risonanza mediatica a una vertenza sindacale, sfruttando un evento tragico del tutto estraneo all'operato della Rangers s.r.l.

Tanto premesso in fatto, si evidenzia in punto di diritto quanto segue.

Le condotte come sopra descritte costituiscono un grave illecito, lesivo di diritti fondamentali della nostra Assistita, e fonte di ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

La diffusione di notizie che associano un'impresa a un evento luttuoso, insinuando una sua responsabilità o esemplarità negativa, integra una gravissima lesione della reputazione e dell'immagine.

Nel caso di specie, l'accostamento tra la morte di un lavoratore e la Rangers s.r.l. (oltre che al Gruppo Battistolli), presentato addirittura come "esempio" di una (inesistente) situazione di sfruttamento e ricatto, è idoneo a determinare un profondo discredito commerciale. Tale condotta altera negativamente la proiezione sociale e professionale della società e del Gruppo, attribuendole un evento pregiudizievole che non la riguarda minimamente, con conseguente nocumento alla sua reputazione, soprattutto in un settore, come quello della vigilanza, basato su relazioni di fiducia.

Il danno alla reputazione, sebbene non sia *in re ipsa*, può essere provato anche tramite presunzioni, basate su parametri quali la diffusione dello scritto (in questo caso, un sito di informazione e i canali social del sindacato), la gravità dell'offesa (l'associazione a una morte sul lavoro) e la posizione del soggetto leso (un primario operatore del settore).

Sebbene il diritto di critica, anche sindacale, sia costituzionalmente garantito, esso non è illimitato. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'esercizio di tale diritto è subordinato al rispetto di precisi limiti, tra cui quello della verità (o quantomeno putativa) dei fatti posti a fondamento della critica (c.d. continenza sostanziale).

Nel caso di specie, Codesto Sindacato Cobas ha travalicato ampiamente tali limiti, fondando la propria azione di protesta e comunicazione su un fatto oggettivamente falso: il presunto legame tra il sig. Zantonini e la Rangers / Battistolli. La critica verso un datore di lavoro che supera i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduce in una condotta lesiva del decoro dell'impresa, suscettibile di provocare un danno economico, integra un illecito. La strumentalizzazione di una tragedia, slegata dall'attività della nostra Assistita, per meri fini di visibilità sindacale, costituisce un fatto doloso o colposo che, cagionando un danno ingiusto, obbliga al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.

La testata Newspam.it, nel ripubblicare il comunicato, ha violato il dovere di controllo sull'attendibilità della fonte e sulla verità del fatto pubblicato, dovere che incombe su ogni giornalista. La diffusione di una notizia falsa e diffamatoria non è scriminata dal mero fatto di riportare una dichiarazione altrui.

In ogni caso, a fronte della palese falsità della notizia e della sua natura lesiva, sorge in capo al direttore responsabile della testata un obbligo ineludibile di pubblicare una rettifica, a norma di Legge. La nostra Assistita è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la pubblicazione di una immediata smentita. La rettifica dovrà avere il medesimo rilievo tipografico della notizia originaria e dovrà essere pubblicata senza ritardo. Si rammenta che la violazione dell'obbligo di rettifica può configurare un'autonoma fonte di risarcimento del danno.

Per tutto quanto sopra esposto, si

DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA

1. Il Sindacato Cobas di Brindisi, in persona del suo legale rappresentante, a:

- cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo, del comunicato stampa in oggetto e di ogni altra comunicazione che associ, direttamente o indirettamente, la Rangers s.r.l. e/o il Gruppo Battistolli alla morte del Sig. Pietro Zantonini;
- rimuovere immediatamente il predetto comunicato dai propri siti web, pagine social e da ogni altra piattaforma digitale sotto il suo controllo;
- pubblicare, con la medesima visibilità del comunicato originario, una nota di smentita e di scuse per l'erroneo e lesivo accostamento operato.

2. La testata giornalistica online Newspam.it, in persona del suo direttore responsabile, a:

- pubblicare immediatamente, e comunque non oltre i termini di legge, una rettifica chiara ed evidente, con lo stesso rilievo tipografico dell'articolo originale, in cui si dia atto che il Sig. Pietro Zantonini non era dipendente della Rangers s.r.l. e/ del Gruppo Battistolli e che, pertanto, l'associazione tra la sua morte e la società, suggerita nell'articolo del 12 gennaio 2026, è del tutto infondata e fuorviante.

Con avvertimento che, in difetto di un Vostro immediato e integrale adempimento a quanto sopra richiesto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, la nostra Assistita si riserva di adire senza ulteriore avviso le competenti sedi giudiziarie, sia civili che penali, per ottenere la tutela dei propri diritti e il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa della Vostra illecita condotta, con aggravio di spese a Vostro carico.

La presente vale a ogni effetto di legge, inclusa l'interruzione di ogni termine prescrizione.

Distinti saluti.

Napoli, 12 Gennaio 2026

Avv. Pietro Marzano

Avv. Stefano Mazziotti di Celso

Firmato digitalmente da:
Stefano Mazziotti Di Celso
Data: 12/01/2026 17:22:14